

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2034 del 17/04/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO, LOC. ZENA RACHINA N. 52, RICHIESTA DALLA DITTA "TRA TERRA E CIELO DI SARA MARELLI", PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI "COLTIVAZIONE FRUTTI OLEOSI".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2125 del 15/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciassette APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO, LOC. ZENA RACHINA N. 52, RICHIESTA DALLA DITTA "TRA TERRA E CIELO DI SARA MARELLI", PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI "COLTIVAZIONE FRUTTI OLEOSI".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero in data 09/02/2026 e trasmessa dal SUAP stesso con nota prot. n. 2115 del 10/02/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 25567 in pari data – pratica Sinadoc 6176/2026 - dal procuratore della ditta "TRA TERRA E CIELO DI SARA MARELLI" (P.IVA 01843640333), per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "coltivazione frutti oleosi" da svolgersi presso l'insediamento sito in Comune di Carpaneto P.no, Loc. Zena Rachina n. 52 (che è anche sede legale), sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006*, per lo scarico S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 lett. c) del D.Lgs 152/2006, recapitante nel corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" confluyente nel Rio Fontana;
- art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* delle acque di vegetazione dei frantoi oleari di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 D.P.R. 59/2013, questo Servizio, con nota prot. n. 40312 del 04/03/2026, ha richiesto la documentazione a completamento e perfezionamento;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 44181 del 10/03/2026 è stata acquisita la documentazione a completamento e perfezionamento prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 57487 del 30/03/2026, questo Servizio ha comunicato l'esito positivo della verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. art. 7 della L. 241/90, chiedendo contestualmente la documentazione integrativa;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 57591 del 30/03/2026 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 38341 del 27/02/2026 è stata richiesta al Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza-Distretto di Fiorenzuola d'Arda la relazione tecnica per la matrice "utilizzazione agronomica" e per lo scarico S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" confluyente nel Rio Fontana;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai fini dell'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, con prescrizioni, per la matrice "utilizzazione agronomica" rilasciato da Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda con nota prot. n. 44742 del 10/03/2026;
- parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" confluyente nel Rio Fontana, rilasciato da Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda con nota prot. n. 57487 del 30/03/2026;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264, come confermate con la nota prot. 05/11/2025-1091246, in base alle quali *"gli adempimenti in materia di verifiche antimafia nei procedimenti di AUA sono svolte dai SUAP. Fanno eccezione alla suddetta regola generale, i procedimenti relativi ad impianti che effettuano gestione rifiuti (artt. 215- 216 del d.lgs. 152/2006) e i procedimenti di AUA che non passano dal SUAP; solo in questi casi le verifiche vengono svolte da ARPAE."*

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della ditta

“TRA TERRA E CIELO DI SARA MARELLI” (P.IVA 01843640333), per lo svolgimento dell’attività di “coltivazione frutti oleosi” presso l’insediamento sito in Comune di Carpaneto P.no, Loc. Zena Rachina n. 52 (che è anche sede legale), e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell’incarico di funzione dell’Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta “TRA TERRA E CIELO DI SARA MARELLI” (P.IVA 01843640333), per lo svolgimento dell’attività di “coltivazione frutti oleosi” presso l’insediamento sito in Comune di Carpaneto P.no, Loc. Zena Rachina n. 52 (che è anche sede legale), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTOR E AMBIENTALE	Titolo di cui all’art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	lett. a), DPR 59/2013 - <i>autorizzazione</i> per lo scarico S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell’art. 101 comma 7 lett. c) del D.Lgs 152/2006, recapitante nel corpo idrico superficiale “fosso senza denominazione” confluyente nel Rio Fontana, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	ARPAE
Aria	lett. b), DPR 59/2013 - <i>comunicazione di utilizzazione agronomica</i> delle acque di vegetazione dei frantoi oleari di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.	ARPAE

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Autorizzazione*, di cui all’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell’art. 101 comma 7 lett. c) del D.Lgs 152/2006, recapitante nel corpo idrico superficiale “fosso senza denominazione” confluyente nel Rio Fontana;
- *Allegato 2 - Comunicazione di utilizzazione agronomica* delle acque di vegetazione dei frantoi oleari di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all’autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all’art.5 del D.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque

tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

5. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

6. DI RENDERE NOTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Callegari
*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

ALLEGATO 1

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 lett. c) del D.Lgs 152/2006, recapitante nel corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" confluyente nel Rio Fontana

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 6176-26 (Attività istruttoria n. 12 del 10/04/2026)
TRA TERRA E CIELO DI SARA MARELLI (P.IVA 01843640333) – Attività di coltivazione frutti oleosi - Stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Loc. Zena Rachina n. 52.
DESCRIZIONE
<p>La Ditta svolge l'attività di coltivazione di frutti oleosi ed intende avviare l'attività di molitura olive in conto proprio. Presso l'insediamento sono presenti due abitazioni ed un locale da adibire a frantoio.</p> <p>Dall'insediamento avrà origine <u>uno scarico S1 (carico organico pari a 8 A.E.), recapitante nel corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" confluyente nel Rio Fontana, classificato come scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche</u> in quanto costituito dall'unione di:</p> <ul style="list-style-type: none">• acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 lett. c), provenienti dal lavaggio delle attrezzature e della pavimentazione del locale adibito a frantoio e dal risciacquo delle olive prima della molitura, trattate mediante un sistema costituito da un degrassatore (potenzialità pari a 5 A.E.);• acque reflue domestiche, provenienti dalle cucine e dai servizi igienici delle due abitazioni, trattate mediante un sistema costituito da due fosse Imhoff (aventi ciascuna una potenzialità pari a 4 A.E.), due degrassatori (aventi ciascuno una potenzialità pari a 5 A.E.). <p>I suddetti reflui, in uscita dai rispettivi trattamenti primari e prima dell'immissione nel corpo idrico recettore, confluiscono in un filtro percolatore aerobico (potenzialità pari a 11 A.E.) e in una vasca di sedimentazione.</p>
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
<p>Per lo scarico S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 lett. c), recapitante nel corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" confluyente nel Rio Fontana, si impartiscono le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">a) il numero degli A.E. serviti non deve in alcun caso superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti degli impianti (dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff e del filtro percolatore aerobico) devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 4 della Tabella A della Deliberazione G. R. Emilia Romagna n° 1053/2003;c) il pozzetto di controllo posto prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore deve risultare sempre accessibile per consentire i controlli da parte delle Autorità competenti;d) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento anche con controlli periodici che ne attestino il corretto funzionamento. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori e l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff. Inoltre, almeno una volta all'anno, dovrà essere eseguito il controlavaggio del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o

disservizi all'impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Carpaneto P.no e all'ARPAE (SAE e Servizio Territoriale), indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;

- g) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Carpaneto P.no e all'ARPAE (SAE e ST), ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria "AUA Frantoio oleario conto proprio - scarichi idrici – Tavola 1 del 09/03/2026" trasmessa con la documentazione a completamento pervenuta il 10/03/2026 assunta al prot. ARPAE n. 44181.

**Comunicazione utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari di cui
all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 6176-26 (Attività istruttoria n. 13 del 10/04/2026)
TRA TERRA E CIELO DI SARA MARELLI (P.IVA 01843640333) – Attività di coltivazione frutti oleosi - Stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Loc. Zena Rachina n. 52.
DESCRIZIONE
<p>Dalla documentazione emerge che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'attività di frangitura è stagionale e di norma concentrata nel mese di ottobre e nei primi 15 giorni di novembre (periodi indicativi in quanto il periodo di raccolta delle olive potrebbe essere anticipato o posticipato in funzione dell'annata olivicola); • il frantoio è del tipo a due fasi ovvero con uscita finale di olio e sansa umida (scarto della lavorazione delle olive) ed ha una capacità massima nelle 8 ore pari a 600 Kg di olive. Pertanto, stimando (in eccesso) un quantitativo di olive da frangersi pari a 3000 Kg, la campagna olearia avrà una durata di massimo 5 giorni (con frantoio in funzionamento 8 ore al giorno); • l'acqua utilizzata per il lavaggio delle olive (pari a circa 450 litri) - effettuato (prima della frangitura) tramite un dispositivo a circuito semi-chiuso con riutilizzo dell'acqua - non viene utilizzata agronomicamente, ma viene scaricata, unitamente alle acque di lavaggio del frantoio, delle attrezzature e dei locali, in corpo idrico superficiale nel punto di scarico S1 (vedasi matrice scarichi); • la quantità massima di sansa umida (scarto della lavorazione delle olive) prodotta nella stagione di frangitura ammonterà a circa 3,2 mc (quantità di sansa umida prodotta pari a 2400 kg/anno con una densità pari a 750 kg/mc) e sarà convogliata tramite tubazione in apposite cisterne di stoccaggio a tenuta (aventi un volume complessivo pari a 4 mc) in grado di contenere un quantitativo di sansa umida prodotta durante tutta la campagna olearia. Poiché la campagna olearia avverrà in un periodo in cui sono in vigore limitazioni per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue, ai sensi dell'art. 48 del Reg.to Reg.le n. 2/2024, la sansa verrà stoccata nelle cisterne fino a quando non sarà possibile spanderla sui terreni; • le acque di vegetazione e la sansa umida non conterranno sostanze pericolose, ai sensi del comma 1, art. 44 del regolamento regionale 2/2024, poiché verrà effettuata solamente la frangitura di proprie olive biologiche certificate; • in assenza della possibilità di effettuare una analisi diretta sul sottoprodotto della molitura, per determinare la percentuale di azoto presente nella sansa umida, è stato ricavato tale dato (pari a 0,97%) dalla seguente fonte: CNR MURST, 2004 dove vengono analizzate e riportate le caratteristiche delle diverse sansa a seconda della tipologia di estrazione; • il calcolo della quantità totale di azoto presente in 2400 kg di sansa umida prodotta all'anno è pari a 23,28 kgN/anno; • i terreni nei quali sarà effettuato lo spandimento (censiti al Foglio 19 particella 144 del catasto terreni del Comune di Gropparello), aventi una superficie complessiva pari a 86,40 Ha, ricadono in Zona Ordinaria e presentano una pendenza del 10% circa; • in seguito all'avvio dell'attività, in caso di un aumento del quantitativo di olive prodotte da frangere, la ditta ha dichiarato che provvederà ad adeguare l'impianto ed i relativi dispositivi di stoccaggio.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
<p>Si impartiscono per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) l'Azienda, almeno 30 gg. prima dell'avvio dell'attività di utilizzazione agronomica delle acque reflue, dovrà darne Comunicazione all'Autorità Competente come disposto all'art. 54 comma 1 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;</p>

- b) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 54 comma 3 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- c) le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali ed in considerazione del tempo in cui l'impiego agricolo è vietato o impedito da motivazioni agronomiche o climatiche. In particolare, ai sensi di quanto disposto alla lettera G ,punto 4 lett. c) della DGR 1395/2006, per le vasche di stoccaggio delle sanse umide deve essere rispettato il franco di sicurezza di almeno 10 cm ;
- d) in caso di aumento del quantitativo annuo di olive lavorate dal frantoio, la Ditta dovrà inviare ad ARPAE (SAE e ST) opportuna comunicazione di modifica ed eventualmente adeguare i volumi delle cisterne di stoccaggio per le acque reflue ai sensi del Reg.to Reg.le n. 2/2024 e della DGR 1395/2006;
- e) i contenitori per lo stoccaggio delle acque di vegetazione dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- f) l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione dei frantoi oleari deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III del Reg.to Reg.le n. 2/2024 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- g) in caso di variazione dei terreni nei quali verrà eseguito lo spandimento delle acque reflue del frantoio la Ditta dovrà inviare ad ARPAE (SAE e ST) comunicazione con la corretta localizzazione degli stessi, specificando i rispettivi fogli e le particelle catastali.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria "AUA Frantoio oleario conto proprio - scarichi idrici – Tavola 1 del 09/03/2026" trasmessa con la documentazione a completamento pervenuta il 10/03/2026 assunta al prot. ARPAE n. 44181.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.